

ISTANZA D'ACCESSO FINALIZZATA AD UNA GENERICA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E NON AD ACQUISIRE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – INAMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, L. 241/'90 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DEL D.P.R N. 184 DEL 2006

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma dei Carabinieri di Roma - Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., carabiniere scelto, ha presentato in data 7 febbraio 2017, un'istanza di accesso indirizzata al Comando Legione Carabinieri e volta a conoscere lo "stato dalla pratica" relativa alla propria domanda di trasferimento - presentata circa un anno prima ed in ordine alla quale non ha mai ricevuto alcuna comunicazione. Il Comando Legione Carabinieri trasmetteva la predetta istanza, per competenza, al Comando Generale Arma dei Carabinieri di Roma il successivo 8 febbraio 2017.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il sig. adiva la Commissione con ricorso del 26 marzo 2017, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Comando Legione Carabinieri nella quale l'amministrazione dà atto di aver inoltrato l'istanza de qua per competenza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, allegando copia dell'inoltro.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. la Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile sotto il seguente profilo: l'istanza di accesso è volta a conoscere lo "stato" del procedimento relativo alla propria domanda di trasferimento e pertanto appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)